SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 1998, n. **398.**

Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP . . . . Pag. 3

LEGGE 19 novembre 1998, n. **399.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 19 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria . . . . Pag. 6

DECRETO 5 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Castelvetrano e dell'ufficio IVA di Trapani . . . . Pag. 7

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia - ramo ipotecario . . . . Pag. 7

DECRETO 16 novembre 1998.

Accoglimento della richiesta avanzata dalla società Ferrovie dello Stato - Società trasporti e servizi S.p.a., circa la rideterminazione del carico tributario complessivamente dovuto. Pag. 8

DECRETO 18 novembre 1998.

Attivazione di alcuni uffici delle entrate e soppressione degli uffici preesistenti . . . . Pag. 9

DECRETO 18 novembre 1998.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Vicenza . . . . . Pag. 11

**Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

DECRETO 11 novembre 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º novembre 1998 e scadenza 1º novembre 2029, prima e seconda tranche . . . . Pag. 12

DECRETO 11 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata quinquennale, con godimento 1º ottobre 1998, settima e ottava tranche . . . . Pag. 15

DECRETO 11 novembre 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, di durata triennale, con godimento 1º novembre 1998, prima e seconda tranche . . . . Pag. 17

Ministero della sanità

DECRETO 2 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico» . . . . Pag. 20

DECRETO 16 novembre 1998.

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Gabrium» e «Zenit». Pag. 21

Ministero della difesa

DECRETO 6 agosto 1998.

Modalità e requisiti per il reclutamento di personale volontario in ferma breve dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri . . . . Pag. 22

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 3 novembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 58», in Terracina . . . . Pag. 23

DECRETO 3 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi produzione e lavoro Europa», in Minervino Murge, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 24

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1998, n. 399 recante: «Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata» . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali relativa all'officina «Colonia della salute Carlo Arnaldi S.p.a.», in Uscio . . . . Pag. 28

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali relativa all'officina «Plastod S.p.a.», in Calderara di Reno . . . . Pag. 28

Banca d'Italia: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Murchio Sim & Co. S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 28

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 novembre 1998, n. **398.**

Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) è concesso un contributo ventennale di lire 30 miliardi annue a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire al risanamento economico-finanziario. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il regime del ruolo di gestore del servizio integrato resta sottoposto alle disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2.

1. L'articolo 11-*quater* del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuità del servizio di cassa.

Art. 3.

1. Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che:

a) la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente;

b) i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;

c) in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori;

d) decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 11 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3040):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) il 30 gennaio 1998.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 4 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 24 e 31 marzo 1998.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 31 marzo 1998.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 31 marzo 1998 e 9 aprile 1998.

Esaminato in aula il 27 maggio 1998 e approvato il 28 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4937):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, V, VI e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 23, 30 giugno 1998; 23, 29 luglio 1998; 9 settembre 1998.

Esaminato in aula il 14 settembre 1998, ed approvato, con modificazioni, il 17 settembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3040/*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 25 settembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 29, 30 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 30 settembre 1998.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 30 settembre 1998.

Esaminato in aula il 5 novembre 1998 ed approvato il 10 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo degli articoli 16 e 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), è il seguente:

«Art. 16 *(Bacini di rilievo regionale)*. — 1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.

2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'art. 15».

«Art. 20 *(I piani di bacino di rilievo regionale)*. — 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva.

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11-*quater* del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, è il seguente:

«Art. 11-*quater*. — Il servizio di cassa dell'Ente è eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli.

Fermo restando il disposto del precedente comma, il servizio di tesoreria è esercitato per mezzo dello stesso Banco di Napoli, ovvero di un tesoriere particolare, con le norme da stabilirsi dal regolamento.

L'ufficio di tesoriere è disimpegnato dall'esattore particolare dell'Ente, quando sia prescelto tale metodo di conferimento del servizio di riscossione».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1995, n. 104), reca: «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle nome regolamentari».

— Il testo del comma 83 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«83. Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni, per le finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 11 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Istituzione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese), è il seguente:

«Art. 11. — Tutte le entrate dell'Ente autonomo verranno riscosse dagli esattori comunali con norme da stabilirsi nel regolamento e con la contribuzione di un aggio uguale a quello stabilito per le altre riscossioni affidato a ciascuna categoria.

Il servizio di cassa dell'Ente autonomo sarà eseguito gratuitamente dal Banco di Napoli».

98G0452

LEGGE 19 novembre 1998, n. **399.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1998, N. 328.

All'articolo 1:

al comma 5, capoverso, le parole: «di vecchiaia o anzianità» *sono sostituite dalle seguenti:* «di anzianità o vecchiaia» *e le parole:* «nei cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei quindici anni»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

"*4.* Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie"»;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«*7-bis.* Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

"*7.* Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni"»;

al comma 9, le parole: «dal presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla presente legge»;

al comma 10, capoverso 2-*bis, dopo le parole:* «agli uffici giudiziari del distretto» *sono inserite le seguenti:* «o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente,»;

al comma 10, capoverso 2-*ter, le parole:* «parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici» *sono sostituite dalle seguenti:* «parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «numero 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «numero 9)»;

al comma 1, capoverso, le parole: «10-*bis*)» *sono sostituite dalle seguenti:* «9-*bis*)».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398). — 1.* All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*5-bis.* Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudi-

ziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate"».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). — 1.* Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-*bis (Norma transitoria). — 1.* Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge".

2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5237):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 22 settembre 1998.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII, XI e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 29, 30 settembre 1998; 1, 14, 29 ottobre 1998.

Relazione scritta annunciata il 30 ottobre 1998 (atto n. 5237/*A* - relatore on. CAROTTI).

Esaminato in aula il 2 novembre 1998 e approvato il 10 novembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3635):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 novembre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 novembre 1998.

Esaminato dalla 2ª commissione il 12 e 17 novembre 1998.

Esaminato in aula il 17 novembre 1998 e approvato il 18 novembre 1998.

98G0453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria ha comunicato l'irregolare funzionamento nei giorni 9 ottobre 1998 nelle ore pomeridiane e 10 ottobre 1998 per l'intera giornata, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Decreta

il mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Reggio Calabria nei giorni 9 e 10 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 19 ottobre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10053

DECRETO 5 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Castelvetrano e dell'ufficio IVA di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 1527 del 4 novembre 1998 con la quale l'ufficio delle entrate di Castelvetrano ha fatto tenere la relazione del direttore pro-tempore del soppresso ufficio del registro di Castelvetrano con la quale lo stesso evidenzia un periodo dii irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Castelvetrano dal 28 settembre 1998 al 12 ottobre 1998 a causa della non fruibilità dei locali dello stesso ufficio per trasloco nella nuova sede e per disattivazione dei terminali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Vista la nota prot. n. 1419 del 3 novembre 1998 con la quale il direttore pro-tempore del soppresso ufficio IVA di Trapani ha rappresentato una situazione di irregolare funzionamento dell'ufficio IVA di Trapani dal 28 settembre 1998 al 13 ottobre 1998 a causa di tutte le operazioni relative alla soppressione dello stesso e alla contestuale attivazione degli uffici delle entrate di Castelvetrano e Marsala e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio del registro di Castelvetrano dal 28 settembre 1998 al 12 ottobre 1998;

ufficio IVA di Trapani dal 28 settembre 1998 al 13 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 novembre 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A10054

DECRETO 9 novembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia - ramo ipotecario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia, prot. 10230 del 1° agosto 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del ramo ipotecario dello stesso ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento delle procedure meccanizzate;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 1° AGOSTO 1998

Regione Lazio:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia - ramo ipotecario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10055

DECRETO 16 novembre 1998.

Accoglimento della richiesta avanzata dalla società Ferrovie dello Stato - Società trasporti e servizi S.p.a., circa la rideterminazione del carico tributario complessivamente dovuto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera O*a*) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista la delega conferita dal direttore generale del Dipartimento delle entrate ai direttori regionali circa l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni previste dagli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con nota circolare n. 260 del 5 novembre 1998;

Vista l'istanza prodotta in data 5 ottobre 1998 con la quale la società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1996, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1998 per il complessivo importo di L. 747.391.509.000, successivamente ridotto per sgravio parziale a L. 416.391.509.000, adducendo che la somma complessivamente dovuta si appalesa eccessivamente onerosa rispetto alla reale situazione economico-finanziaria del soggetto;

Considerato che il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale della riscossione ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento dell'attuale carico iscritto a ruolo aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative che potrebbe determinare conseguenze pregiudizievoli in ordine allo svolgimento dell'attività aziendale, consistente nella prestazione di servizi pubblici essenziali;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e se richiesta di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

La richiesta avanzata dalla società Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi S.p.a. - è accolta.

Il complessivo carico tributario di L. 416.391.509.000 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Roma calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo deve essere versato in unica soluzione alla scadenza di novembre 1998.

La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento dell'importo come sopra rideterminato produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Lazio, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, o sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A10065

DECRETO 18 novembre 1998.

Attivazione di alcuni uffici delle entrate e soppressione degli uffici preesistenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1998 con il quale è stata determinata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate a base circoscrizionale, tra i quali quelli di Venezia, e nel quale è altresì specificato che a Perugia e a Treviso, ove sono previsti due uffici circoscrizionali, ne verrà provvisoriamente attivato solo uno, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale delle predette sedi, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due previsti uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale è stata determinata la competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Vicenza;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate degli uffici stessi specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di inizio di funzionamento degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Como, Cremona, Novara, Perugia, Roma, Reggio Calabria, Sondrio, Terni, Treviso, Venezia e Vicenza, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI DA ATTIVARE	UFFICI DA SOPPRIMERE	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
LOMBARDIA	Cremona	ufficio delle entrate di **Soresina**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Soresina	25 novembre 1998
CALABRIA	Reggio Calabria	ufficio delle entrate di **Palmi** e sezioni staccate di Polistena e Taurianova	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Palmi, Polistena e Taurianova ed ufficio del registro di Palmi	26 novembre 1998
LAZIO	Roma	ufficio delle entrate di **Frascati**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Frascati	4 dicembre 1998
LOMBARDIA	Sondrio	ufficio delle entrate di **Morbegno** e sezione staccata di Chiavenna	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Morbegno e Chiavenna	4 dicembre 1998
CALABRIA	Reggio Calabria	ufficio delle entrate di **Reggio Calabria** e sezioni staccate di Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Reggio Calabria, Melito di Porto Salvo e Villa San Giovanni ed ufficio del registro di Reggio Calabria	10 dicembre 1998
VENETO	Venezia	1° e 2° ufficio delle entrate a base circoscrizionale di **Venezia**	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Venezia e Mestre	11 dicembre 1998
	Vicenza	1° e 2° ufficio delle entrate a base circoscrizionale di **Vicenza**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vicenza	15 dicembre 1998
UMBRIA	Terni	ufficio delle entrate di **Terni** e sezioni staccate di Amelia, Narni	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Terni, Amelia e Narni ed ufficio del registro di Terni	16 dicembre 1998
LOMBARDIA	Sondrio	ufficio delle entrate di **Tirano**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Tirano	16 dicembre 1998
LOMBARDIA	Lecco	ufficio delle entrate di **Merate**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Merate	17 dicembre 1998
VENETO	Treviso	ufficio delle entrate di **Treviso**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Treviso	18 dicembre 1998
UMBRIA	Perugia	ufficio delle entrate di **Perugia** e sezione staccata di Gubbio	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Perugia e Gubbio ed ufficio del registro di Perugia	18 dicembre 1998
		ufficio delle entrate di **Spoleto**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Spoleto	22 dicembre 1998
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossola	ufficio delle entrate di **Verbania**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Verbania	22 dicembre 1998

98A10095

DECRETO 18 novembre 1998.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b),* e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del 1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei predetti uffici a base circoscrizionale a successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a determinare la competenza territoriale dei menzionati uffici a base circoscrizionale;

Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono di prossima attivazione quelli di Vicenza;

Vista la proposta formulata dalla Direzione regionale delle entrate per il Veneto in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Vicenza;

Ritenuta la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;

Ritenuto altresì che, in relazione alla peculiarità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Competenza degli uffici delle entrate di Vicenza

1. Nel comune di Vicenza hanno sede due uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali nelle materie già di spettanza dell'ufficio del registro

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, d'intesa con il locale consiglio notarile o con le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i due uffici. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI VICENZA

Sede	N.	Circoscrizione territoriale
Vicenza	1	Circoscrizioni 1, 3 e 5 di Vicenza e comuni di: Bolzano Vicentino; Bressanvido; Caldogno; Camisano Vicentino; Costabissara; Creazzo; Dueville; Gambellara; Gambugliano; Grumolo delle Abbadesse; Isola Vicentina; Montecchio Precalcino; Monteviale; Monticello Conte Otto; Pozzoleone; Quinto Vicentino; Sandrigo; Sovizzo; Torri di Quartesolo.
Vicenza	2	Circoscrizioni 2, 4, 6 e 7 di Vicenza e comuni di: Agugliaro; Albettone; Alonte; Altavilla Vicentina; Arcugnano; Asigliano Veneto; Barbarano Vicentino; Brendola; Campiglia dei Berici; Castegnero; Grancona; Grisignano di Zocco; Longare; Lonigo; Montebello Vicentino; Montegalda; Montegaldella; Mossano; Nanto; Noventa Vicentina; Orgiano; Poiana Maggiore; San Germano dei Berici; Sarego; Sossano; Villaga; Zovencedo.

98A10096

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 67.631 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'articolo 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi nomi-

nali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti buoni verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2029, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I suddetti pagamenti verranno effettuati applicando la normativa di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori, le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in consi-

derazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 17 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 18 novembre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 17 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10066

DECRETO 11 novembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata quinquennale, con godimento 1° ottobre 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 67.631 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 settembre, 12 e 26 ottobre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% - 1° ottobre 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,00% - 1° ottobre 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 47 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 novembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10067

DECRETO 11 novembre 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, di durata triennale, con godimento 1° novembre 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 67.631 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,50% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2001, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti buoni verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2001, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I suddetti pagamenti verranno effettuati applicando la normativa di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori, le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 novembre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 novembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 17 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 18 novembre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 17 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10068

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «medizinisch tecnische laboratorium assistentin» conseguito in Germania dalla sig.ra Matschi Elvira Maria, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 6 maggio 1997;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Matschi Elvira Maria di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 ottobre 1998 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «medizinisch tecnische laboratorium assistentin» conseguito in Germania in data 1° ottobre 1982 dalla sig.ra Matschi Elvira Maria nata a Wossingen, ora Walzbachtal, il 21 novembre 1958, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A10069

DECRETO 16 novembre 1998.

Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Gabrium» e «Zenit».

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Gabrium» (ditta Dr. A. Torre farmaceutici S.r.l.), TONERG (ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.) e «Zenit» (ditta Pulitzer italiana S.r.l.);

Visto il parere della commissione unica del farmaco che nell'ambito di un riesame per la valutazione dell'efficacia dei prodotti a base di «pivagabina», nella seduta del 12 maggio 1998, esaminata la relazione della sottocommissione farmacovigilanza, si è espressa per «... l'avvio della procedura di revoca, accompagnato da un provvedimento di sospensione dell'A.I.C., per le specialità medicinali contenenti tale principio attivo in considerazione del rischio connesso con la commercializzazione di prodotti che vantano impropriamente un'efficacia per una indicazione come la depressione, che è talvolta grave al punto da mettere a repentaglio la vita...»;

Visto il decreto direttoriale 805/S.M.157-133/D5 del 19 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1998 , con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Gabrium» (ditta dott. A. Torre farmaceutici S.r.l.) e «Zenit» (ditta Pulitzer italiana S.r.l.);

Visto il decreto direttoriale n. 805/R.M.9/D206 del 19 giugno 1998 con il quale questa amministrazione, su rinuncia della ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., ha adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tonerg»;

Viste le note datate 19 giugno 1998 con le quali questa amministrazione ha notificato alle ditte interessate l'avvio della procedura di revoca per le specialità medicinali oggetto del presente decreto;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 27 ottobre 1998, «viste le controdeduzioni inviate dalle ditte produttrici, vista la relazione dell'esperto del Consiglio superiore di sanità nella quale viene confermata la mancata dimostrazione, da parte degli studi clinici presentati, della specifica attività della pivagabina nei disturbi dell'adattamento con umore depresso o con ansia ...» ha espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinali «Gabrium» (ditta dott. A. Torre farmaceutici S.r.l.) e «Zenit» (ditta Pulitzer italiana S.r.l.) in tutte le confezioni autorizzate, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto direttoriale 6 luglio 1998 con cui questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ZENIT a nome della ditta A.Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a.;

Ritenuto di dover procedere alla revoca delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera *c),* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

GABRIUM in tutte le confezioni autorizzate - ditta dott. A. Torre farmaceutici S.r.l.;

ZENIT in tutte le confezioni autorizzate - ditta A. Di.Var Angelini distribuzioni varie S.p.a.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 16 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10070

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 agosto 1998.

Modalità e requisiti per il reclutamento di personale volontario in ferma breve dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;

Visto l'art. 45, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per armonizzare con i contenuti del decreto legislativo n. 196/1995, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

Reclutamento

Il personale dell'Arma del genio per la specialità ferrovieri è reclutato quale volontario in ferma breve dell'Esercito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

L'entità dei posti da dedicare annualmente alla specialità nell'ambito del contingente di volontari in ferma breve da reclutare e i necessari specifici requisiti per la selezione sono annualmente fissati dallo Stato maggiore dell'Esercito, in relazione alle esigenze di alimentazione della suddetta specialità ed alle necessità di carattere funzionale, operativo ed addestrativo della Forza armata.

Art. 2.

Stato e avanzamento

Al personale di cui all'art. 1 si applicano le norme di stato ed avanzamento previste per i volontari in ferma breve dalla normativa vigente.

Art. 3.

Formazione e prolungamento della ferma

La formazione e la specializzazione dei volontari in ferma breve assegnati alla specialità del genio ferrovieri sono effettuate mediante la frequenza di specifici corsi e di periodi di tirocinio pratico, la cui durata e tipologia viene definita sulla base di direttive emanate dallo Stato maggiore dell'Esercito in relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico, funzionale, operativo ed addestrativo. Per il completamento dei suddetti corsi e tirocini ai volontari in ferma breve del genio ferrovieri sono concessi ulteriori e successivi periodi di rafferma, al termine del periodo di ferma contratta, sino al completamento dell'iter formativo previsto.

Art. 4.

Transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente

I volontari in ferma breve del genio ferrovieri ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, possono confermare la preferenza per il genio ferrovieri espressa all'atto dell'arruolamento presentando domanda di rinuncia al transito. A seguito di tale domanda il volontario in ferma breve continua la sua formazione con le modalità di cui all'art. 3. I volontari che accettano il transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente prolungano la ferma secondo le modalità indicate all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997 e possono essere soggetti a cambi di incarico in base alle esigenze funzionali ed operative di Forza armata.

Art. 5.

Norme transitorie

Fino al primo reclutamento di volontari in ferma breve del genio ferrovieri ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il personale da destinare alla specialità continua ad essere reclutato secondo le procedure vigenti.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A10014

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 58», in Terracina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997, con il quale la società cooperativa «Cooperativa 58», con sede in Terracina (Latina) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Pernarella Antonio è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il rag. Pernarella Antonio comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Conti Giovanni nato a Latina il 30 marzo 1956 e ivi residente in via XXI Aprile 56/c è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa 58», con sede in Terracina (Latina), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale del 10 novembre 1997, in sostituzione del rag. Pernarella Antonio.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10015

DECRETO 3 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi produzione e lavoro Europa», in Minervino Murge, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 22 settembre 1997 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi produzione e lavoro Europa», con sede in Minervino Murge (Bari), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'Ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi produzione e lavoro Europa», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito notaio dottore Michele Vittorio Russo in data 24 luglio 1992, repertorio n. 8923, reg. soc. n. 11607, tribunale di Trani, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Zingaro, nato ad Andria (Bari) il 3 maggio 1944 e residente in Andria (Bari), via Montegrappa n. 4, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10016

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1996-98;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota d'indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;

Veduto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico più sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 428 del vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di specializzazione in discipline regolatorie secondo il seguente articolato:

Art. 1. — Nell'Università di Pavia è istituita la «Scuola di specializzazione in discipline regolatorie». La Scuola è rivolta in particolare ai laureati delle facoltà biomedico-scientifiche che saranno formati professionalmente in ambito sanitario, chimico, farmaceutico, industriale e laboratoristico, con particolare riferimento alle sostanze esogene attive sugli organismi viventi (specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, additivi, prodotti biotecnologici, integratori alimentari, cosmetici, fertilizzanti, pesticidi).

La Scuola fa riferimento alle discipline e alle materie differenziate che entrano a fare parte della ricerca, sviluppo, stato legale, autorizzazione e controllo delle sostanze esogene attive sugli organismi viventi, dalla scoperta sino al loro utilizzo e ritiro.

Art. 2. — Concorrono al funzionamento della Scuola le facoltà di economia, farmacia, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali.

La Scuola ha sede amministrativa presso l'istituto di farmacologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali oppure presso la struttura dipartimentale che dovrà accorpare il suddetto istituto.

Art. 3. — La Scuola rilascia il titolo di «Specialista in discipline regolatorie».

La Scuola forma laureati specializzati in ambito industriale, sanitario, ospedaliero, laboratoristico, sia pubblico che privato.

La Scuola s'avvale di lezioni teoriche e di esercitazioni relative sia agli aspetti focali del settore (normative, ricerca, impegno, tempi, costi), sia ai rapporti con istituzioni pubbliche e private localizzate nell'area della UE ed extra-UE.

La Scuola forma specialisti con tre ordini di conoscenze teorico-pratiche: *(a) scientifiche*, che riguardano

le caratteristiche relative alle sostanze esogene di cui all'art. 1; *(b) regolatorie*, costituite dalle norme e leggi che attendono alle sostanze stesse in modo che le loro caratteristiche siano riconosciute come valide, validate, attendibili e riproducibili dalle autorità nazionali e/o internazionali; *(c) organizzative*, connesse con la struttura ed il funzionamento degli enti pubblici o privati e delle imprese con cui interagiscono.

Art. 4. — Sono ammessi a frequentare la Scuola i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia, farmacia, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, veterinaria.

Art. 5. — La Scuola ha la durata di anni tre e s'articola in 10 aree di insegnamento (tabella *A*) e in sottoaree relative ad argomenti innovativi.

La Scuola prevede un monte ore annuale d'almeno 180 ore, per un totale d'almeno 360 ore nel triennio. La Scuola accetta un numero massimo di specializzandi determinato in 40 per ciascun anno di corso, per un totale di 120 specializzandi nel triennio.

Art. 6. — Le lezioni e le esercitazioni sono di tipo interattivo e fanno riferimento a modelli dinamici di confronto, verificati anche in strutture industriali ed organizzazioni pubbliche o private.

La frequenza è obbligatoria. Per essere ammessi a sostenere l'esame annuale è richiesta la frequenza sia ad almeno il 70% delle ore di corso, sia alle attività pratiche nella misura stabilita dal consiglio della Scuola.

Il corso si conclude con un esame di diploma, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità pratiche collegate alla specifica professionalità.

Art. 7. — Il consiglio della Scuola è costituito dai titolari degli insegnamenti ufficiali della scuola stessa, nonché da una rappresentanza degli studenti, in ottemperanza al disposto dello statuto dell'Università di Pavia in materia di scuole di specializzazione.

Il consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuori-ruolo, il direttore della Scuola. Il direttore dura in carica anni tre ed è rieleggibile una volta consecutivamente.

Art. 8. — Un comitato costituito da un professore di ruolo designato da ciascuna delle facoltà che concorrono al funzionamento della Scuola esercita le funzioni del consiglio della Scuola fino alla costituzione dello stesso.

Il comitato è coordinato dal professore più anziano in ruolo.

TABELLA *A*

AREE DISCIPLINARI, DISCIPLINE E SETTORI INTERESSATI ALLA DIDATTICA DELLA SCUOLA.

Il consiglio della Scuola annualmente programma per ciascuna area il numero delle ore di lezione e le attività pratiche nell'ambito del monte ore complessivo. Inoltre stabilisce l'attivazione delle varie discipline.

Gli studenti sono informati del programma e della ripartizione dei corsi in occasione della pubblicazione del manifesto annuale.

Area	Discipline	Settori
1 - Chimica e chimico-farmaceutica	Chimica	C01A; C01B; C04X; C06X; C02X; C03X
	Chimica farmaceutica	C07X; C08X
	Sviluppo tecnico dei prodotti	C07X; C08X
	Procedimenti di fabbricazione	C03X; C04X; C05X; C08X
	Validazione processi	C01A; C01B; C05X; C08X
	Metodo di analisi	C01A; C07X; C08X; C09X
	Studi di stabilità	C01A; C01B; C07X; C08X; C09X
	Biotecnologie farmaceutiche	C10X; C07X; E07X; E11X; F05X
2 - Farmacologica e tossicologica	Tossicologia	E07X; C07X; C08X; F22B; F22C
	Farmacologia preclinica	E07X; E08X
	Farmacocinetica	C07X; C08X; E07X
	Teratogenesi e mutagenesi	E02B; E07X; E11X
	Cancerogenesi	E07X; E11X
	Farmacoterapia	E07X; F07A
3 - Biologica	Biologia cellulare	E02B; E13X
	Genetica	E11X; E13X
	Microbiologia generale	E12X; F05X
	Biologia molecolare	E04B
	Biochimica	E05A; E05B
	Fisiologia generale	E04A; E06A
	Micologia	E01B
4 - Clinica	Epidemiologia	F01X; F22A; S03A; S03B
	Alimentazione e nutruzione	E06B; F07A; F22A
	Patologia e fisiopatologia	F04A; F04B
	Terapia genica	F03X; E11X
	Farmacologia clinica	E07X; F07A
	Prevenzione	F22A
	Farmacovigilanza	E07X
	Statistica medica e sociale	F01X; S03A; S03B

Area	Discipline	Settori
5 - Legale	Marchi e brevetti . . .	N04X; C01B; C07X; C08X; C09X
	Legislazione sanitaria	N10X; C08X
	Diritto dell'economia	N05X
	Disposizioni internazionali	N14X
	Medicina legale	F22B
6 - Economica	Farmacoeconomia . .	C08X; E07X; P02B
	Informazione e pubblicità	C07X; C08X; E07X; P02B
	Economia sanitaria .	P01B; P01C; N14X
	Politica economica . .	P01B; P01F; P01G; P01I
	Economia aziendale .	P02A; P02B; S02X
7 - Valutativa	Qualità dei prodotti .	C01B; C08X; C07X; E07X
	Efficacia dei prodotti .	E07X; F07A
	Sicurezza dei prodotti	C07X; C08X; E07X; F22B; F22C
	Valutazione economica	N14X; E07X; P02A; P02B; S02X
8 - Storica e comunicazioni	Storia delle scienze regolatorie	E07X; C08X
	Storia delle istituzioni	P01D
	Storia delle scienze chimiche	C05X
	Storia delle scienze biomediche	E02C; F02X
9 - Organizzativa e informatica	Strutture pubbliche .	P02A; P01C
	Strutture private . . .	P02D; P01I
	Psicologia della formazione	M10A; M11B; M11C
	Informatica generale .	K05A; K05B
	Metodi matematici e statistici	A02A; A02B; A03X; A04A
	Matematica applicata	A02A; A03X; A04A
10 - Linguistica	Inglese [parlato e scritto]	L18C
	Francese [parlato e scritto]	L16B
	Spagnolo [opzionale]	L17C
	Tedesco [opzionale]	L19B

Pavia, 12 ottobre 1998

Il rettore: SCHMID

98A10017

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1998, n. 399** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1998 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «anche se a riposo» sono inserite le seguenti: «o iscritti negli albi speciali».

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «materie giuridiche.» sono aggiunte le seguenti: «, laureati in giurisprudenza;».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* i notai anche in pensione.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h-bis)* i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti

in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di *anzianità o vecchiaia,* ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo *nei quindici anni* successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

«7. *Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:*

"4. *Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie"*»;

«7-bis. *Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:*

"7. *Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni"*»;

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.».

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: «previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404,» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite *dalla presente legge,* è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto *o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente,* nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, *parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo*».

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori».

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: «reddito» sono inserite le seguenti: «da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o».

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina,».

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

Art. 2.

Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo il *numero 9)* dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

«*9-bis)* l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;».

Art. 3.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398

1. *All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. *Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis *dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate*».

Art. 4.

Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302

1. *Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:*

«Art. 13-*bis* (Norma transitoria). — 1. *Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge.*

2. *Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-*bis *della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A10097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali relativa all'officina «Colonia della salute Carlo Arnaldi S.p.a.», in Uscio.

Con decreto n. M-671 del 10 novembre 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle Norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata: Colonia della salute Carlo Arnaldi S.p.a., via C. Arnaldi n. 6 - Uscio (Genova).

98A10071

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali relativa all'officina «Plastod S.p.a.», in Calderara di Reno

Con decreto n. M-673 del 12 novembre 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle Norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata: Plastod S.p.a., via Walter Masetti n. 7 - Calderara di Reno (Bologna).

98A10072

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Murchio Sim & Co. S.p.a., in Milano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 ottobre 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Murchio Sim & Co. S.p.a., con sede in Milano — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 — il dott. Fabio Salina è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

98A10098

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**484.000**
- semestrale	**L.**	**275.000**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**L.**	**396.000**
- semestrale	**L.**	**220.000**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**L.**	**110.000**
- semestrale	**L.**	**66.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**102.000**
- semestrale	**L.**	**66.500**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**260.000**
- semestrale	**L.**	**143.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**101.000**
- semestrale	**L.**	**65.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**254.000**
- semestrale	**L.**	**138.000**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**L.**	**1.045.000**
- semestrale	**L.**	**565.000**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**L.**	**935.000**
- semestrale	**L.**	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189